

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali
03	ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Altri redditi
04	IMPOSTE INDIRETTE - Registro - Base imponibile
05	CONTENZIOSO - Processo tributario - Rappresentanza e assistenza in giudizio - Difesa tecnica
	AGEVOLAZIONI
07	AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni ex DPR 601/73
	LAVORO
08	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
09	PREVIDENZA - Agevolazioni
11	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - DLgs. 216/2023 c.d. "Riforma dell'IRPEF" attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* 30.12.2023 n. 303, il DLgs. 30.12.2023 n. [216](#), attuativo della L. [111/2023](#) (legge delega di riforma fiscale), che prevede alcune modifiche in materia di IRPEF e di addizionali regionali e comunali.

Riduzione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1 del DLgs. 216/2023, per il solo periodo d'imposta 2024, si riducono da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, attraverso l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito complessivo previsti dall'[art. 11](#) co. 1 del TUIR e applicando l'aliquota del 23% per il primo scaglione di reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.

Modifica alle detrazioni d'imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati

L'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede l'aumento, per il solo periodo d'imposta 2024, da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro dell'importo delle detrazioni di cui all'[art. 13](#) co. 1 lett. a) del TUIR relative ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e taluni redditi assimilati, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro.

Viene di conseguenza prevista una modifica in relazione alla spettanza del "trattamento integrativo della retribuzione" di cui all'[art. 1](#) del DL 3/2020, stabilendo che l'imposta lorda debba essere superiore alle detrazioni di cui all'[art. 13](#) co. 1 lett. a) del TUIR, diminuite di 75,00 euro (valore uguale al descritto aumento delle detrazioni per il 2024).

Introduzione di una "franchigia" per alcune detrazioni per i titolari di reddito superiore a 50.000,00 euro

L'[art. 2](#) del DLgs. 216/2023 prevede la diminuzione, per un importo pari a 260,00 euro, delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro in relazione ai seguenti oneri:

- le spese la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Differimento del termine di approvazione delle aliquote

Ai sensi dell'[art. 3](#) del DLgs. 216/2023, per il solo periodo d'imposta 2024, si prevede il differimento al 15.4.2024 del:

- termine di cui all'[art. 50](#) co. 3 del DLgs. 446/97, per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF applicabili per il periodo d'imposta 2024;
- termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il periodo d'imposta 2024, in deroga all'[art. 1](#) co. 169 della L. 296/2006 e all'[art. 172](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 267/2000.

In relazione alle addizionali regionali all'IRPEF, è di conseguenza differito al 15.5.2024 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle aliquote delle addizionali regionali, al fine della loro pubblicazione sull'apposito sito informatico.

Possibilità di approvare aliquote differenziate in base agli scaglioni IRPEF del 2023

Il differimento al 15.4.2024 dei termini per l'approvazione delle aliquote delle addizionali regionali e comunali 2024 consente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni

di "recepire" la nuova struttura degli scaglioni IRPEF, applicabile per il periodo d'imposta 2024.

L'[art. 3](#) del DLgs. 216/2023 prevede però anche la possibilità, per il solo periodo d'imposta 2024, di non adeguarsi alla nuova articolazione, determinando aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali

all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'[art. 11](#) co. 1 del TUIR nella versione applicabile per il periodo d'imposta 2023, mantenendo quindi l'articolazione nei quattro scaglioni.

Mancata approvazione delle aliquote entro il termine

Nel caso in cui entro il 15.4.2024 non vengano approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali in relazione ai nuovi (o "vecchi") scaglioni IRPEF, per il solo periodo d'imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

In relazione alle addizionali comunali, si applicano le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2023 anche nel caso in cui i Comuni non trasmettano la relativa delibera di variazione per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20.12.2024.

DLgs. 30.12.2023 n. 216

Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2024 - "Differiti alcuni termini per le addizionali regionali e comunali all'IRPEF" - Ghio - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Addizionale regionale IRPEF" - Costa A., Fusco

A. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Addizionale comunale IRPEF" - Costa A.,

Fusco A.

Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2023 - "Per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre" - Ghio - Negro

ACCERTAMENTO

[Ritenute alla fonte - Altri redditi - Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione - Applicazione della ritenuta dall'1.4.2024 - Novità della L. 213/2023 \(legge di bilancio 2024\)](#)

I sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa ([art. 25-bis](#) del DPR 600/73).

Misura e base imponibile della ritenuta

Di regola, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM [16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni;

- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM [16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.

Ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta

L'[art. 25-bis](#) del DPR 600/73 prevede alcune ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata. Si tratta, tra l'altro, delle provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Con riferimento all'ambito applicativo della disposizione, in passato la ris. Agenzia delle Entrate

7.2.2013 n. [7](#) ha precisato che il suddetto esonero si applica anche alle provvigioni che le assicurazioni pagano a banche e intermediari finanziari per la collocazione di prodotti assicurativi. Si tratta della cosiddetta "bancassicurazione", vale a dire la vendita di polizze mediante il canale distributivo degli sportelli bancari, alternativo rispetto a quello tradizionale degli agenti.

A ben vedere, dal punto di vista meramente letterale, banche e altri intermediari finanziari, per le provvigioni percepite, avrebbero dovuto subire la ritenuta.

Come rileva la stessa Agenzia, infatti, il rapporto tra i soggetti in esame e le imprese di assicurazione può essere ricondotto alla figura atipica del procacciamento di affari, soggetta in linea generale all'obbligo di ritenuta.

Valorizzando, tuttavia, l'evoluzione normativa che ha interessato il settore e, in particolare, la circostanza che nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'[art. 109](#) del DLgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private) sono indicate anche le banche autorizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del DLgs. [385/93](#) (c.d. TUB), le SIM autorizzate e la società Poste Italiane, l'Agenzia si è espressa per l'esonero delle ritenute sulle provvigioni.

A favore di tale conclusione depone anche la Direttiva 2002/95/CE, che prevede la parità di trattamento tra gli operatori, compresi gli operatori di "bancassicurazione".

Novità della L. [213/2023](#)

L'[art. 1](#) co. 89 della L. 213/2023 elimina l'ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Decorrenza

La disposizione si applicherà dall'1.4.2024 (art. [1](#) co. 90 della L. 213/2023).

Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo [art. 25-bis](#) del DPR 600/73.

art. 25 bis co. 5 DPR 29.9.1973 n. 600

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2024 - "Al capolinea l'esclusione da ritenuta per le provvigioni degli assicuratori" - Fornero

Guide Eutekne - Ritenute - "Provvigioni" - Fornero L.

IMPOSTE INDIRETTE

[Registro - Base imponibile - Determinazione del valore dell'usufrutto e delle rendite - Aggiornamento dei coefficienti - Tasso di interesse legale del 2,5% - Effetti \(DM 21.12.2023\)](#)

A decorrere dall'1.1.2024, per effetto del [DM](#) 29.11.2023, il tasso di interesse legale è diminuito dal 5% al 2,5% annuo.

Conseguentemente, il [DM](#) 21.12.2023 ha adeguato i coefficienti utilizzati, nell'ambito della determinazione della base imponibile delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la determinazione del valore delle rendite, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.

Aggiornamento periodico dei coefficienti per la determinazione del valore fiscale di rendite e usufrutto

A norma degli [artt. 46](#) ss. del DPR 131/86, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse.

Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell'ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell'[art. 17](#) co. 1 del DLgs. 346/90.

Così, in conseguenza della diminuzione del tasso di interesse legale al 2,5%, disposta dal [DM 29.11.2023](#) (con efficacia dall'1.1.2024), il [DM 21.12.2023](#) ha adeguato il valore dei coefficienti da utilizzare, ai fini delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e (ove applicabili) ipotecaria e catastale, per determinare il valore di:

- rendite e pensioni;
- diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.

Come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate (cfr. la ris. 20.7.2009 n. [188](#), nonché le circ. 6.11.2002 n. [81](#), § 2.1, e 9.5.2003 n. [27](#), § 2.2), il medesimo metodo di determinazione opera anche ai fini delle imposte dirette.

Nuovo coefficiente

Il [DM 21.12.2023](#) fissa, quindi, nella misura di 40 il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai sensi degli [artt. 46](#) co. 2 del DPR 131/86 e [17](#) co. 1 del DLgs. [346/90](#).

Inoltre, il medesimo DM aggiorna la tabella dei coefficienti per determinare i valori di rendite e diritti di usufrutto legati all'età del beneficiario.

Si rileva che i coefficienti approvati dal [DM 21.12.2023](#) coincidono con quelli a suo tempo adottati negli anni 2013, 2012, 2007, 2006, 2005, 2004, 2000 e 1999, quando il tasso di interesse legale era pari al 2,5%.

Calcolo del valore delle rendite e dell'usufrutto

Applicando i nuovi coefficienti, il valore:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato dovrà essere calcolato moltiplicando il valore dell'annualità per 40;
- il valore delle rendite e dell'usufrutto a tempo determinato è pari al valore attuale dell'annualità, calcolato al tasso di interesse legale, purché non sia superiore a 40 volte l'annualità;
- il valore delle rendite vitalizie e dell'usufrutto a vita è calcolato moltiplicando il valore dell'annualità per il coefficiente indicato nella tabella [allegata](#) al DM 21.12.2023, dipendente dall'età del beneficiario.

Nel caso del diritto di usufrutto, il valore dell'annualità deve essere calcolato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, dall'1.1.2024 pari al 2,5%. Inoltre, posto che l'usufrutto si estingue alla morte dell'usufruttuario, il valore così ottenuto non può superare il valore che avrebbe se fosse vitalizio.

Si rileva che il valore dell'usufrutto vitalizio aumenta quanto più giovane è la persona beneficiaria. Ciò in quanto, dato il tasso di mortalità inferiore, si suppone che il soggetto beneficiario potrà godere del bene oggetto del diritto di usufrutto per più tempo.

Decorrenza

I nuovi valori si applicano, per espressa disposizione dell'[art. 2](#) del DM 21.12.2023:

- agli atti pubblici formati a decorrere dall'1.1.2024;
- agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dall'1.1.2024;
- alle scritture private autenticate a decorrere dall'1.1.2024;
- alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2024;
- alle successioni apertesi a decorrere dall'1.1.2024;
- alle donazioni fatte a decorrere dall'1.1.2024.

Allegato TUR

art. 17 DLgs. 31.10.1990 n. 346

art. 46 TUR

art. 48 TUR

DM 21.12.2023 Ministero dell'Economia e delle
finanze DM 29.11.2023 Ministero dell'Economia e
delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.1.2024 - "Aumentano i valori delle rendite immobiliari dal 1°
gennaio 2024" - Mauro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2023 - "A partire dal 1° gennaio 2024 tasso di interesse
legale al 2,5%" - Boano*

Scheda n. in Agg. 1/2024 - "Nuovo valore dell'usufrutto e delle rendite ai fini fiscali 2024" -

Mauro A. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Usufrutto - Immobili" - Mauro A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Rendita vitalizia" - Mauro A.

CONTENZIOSO

[Processo tributario - Rappresentanza e assistenza in giudizio - Difesa tecnica - Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 220 \(DLgs. "Contenzioso tributario" attuativo della L. 111/2023\)](#)

Il decreto legislativo in materia di contenzioso tributario (DLgs. 30.12.2023 n. [220](#)), emanato in attuazione della delega di riforma fiscale di cui alla L. [111/2023](#), approvato in via definitiva il 28.12.2023 dal Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla *G.U.* 3.1.2024 n. 2 e in vigore dal 4.1.2024, ha apportato numerose modifiche al DLgs. [546/92](#) ma con decorrenze diversificate.

Mediazione/reclamo

È abolita la mediazione/reclamo ex [art. 17-bis](#) del DLgs. 546/92, quindi il ricorso dovrà essere dapprima notificato ex [art. 21](#) del DLgs. 546/92 ed entro i successivi 30 giorni, a pena d'inammissibilità, occorrerà costituirsi in giudizio ex [art. 22](#) del DLgs. 546/92.

Viene abrogata anche la c.d. acquiescenza processuale per effetto dell'intera soppressione dell'[art. 2-sexies](#) del DL 564/94.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente (DLgs. [219/2023](#)), che ha introdotto l'autotutela obbligatoria, il relativo diniego espresso o tacito è annoverato tra gli atti impugnabili ex [art. 19](#) del DLgs. 546/92.

Litisconsorzio

Nel caso in cui si eccepisca un vizio della notificazione di un atto presupposto nel ricorso, questo dovrà essere notificato sia nei confronti dell'ente impositore che dell'Agente della riscossione.

Il ricorso notificato solo nei confronti di un soggetto (Agente della riscossione o ente creditore) può dunque essere inammissibile.

Impugnazione dell'ordinanza di sospensione

In tema di procedimento cautelare, potrà essere impugnata l'ordinanza sulla sospensione dell'esecuzione dell'atto ex [art. 47](#) del DLgs. 546/92 solo per il primo grado, sia che sia stata adottata dal giudice monocratico che dal collegio. L'impugnativa, quindi, nel primo caso è rimessa al collegio, nel secondo caso è appannaggio della Corte di Giustizia di secondo grado.

In esito al procedimento cautelare in primo grado, il giudice, mediante il c.d. giudizio per "direttissima", introdotto dal nuovo [art. 47-ter](#) del DLgs. 546/92, ove ritenga la causa di "pronta decisione" e "sentite sul punto le parti costituite" potrebbe decidere di definire il merito del giudizio in camera di consiglio.

Conciliazione in Cassazione

È introdotta la possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale in Cassazione con sanzioni dovute al 60% del minimo, precedentemente preclusa e prevista solo per il primo e secondo grado di giudizio.

Procura

Il conferimento della procura al difensore, ex [art. 12](#) co. 7 del DLgs. 546/92, è differenziato a seconda che sia analogica o informatica.

La procura analogica dovrà contenere la dichiarazione di attestazione di conformità ai sensi dell'[art. 22](#) co. 2 del DLgs. 82/2005.

Per la procura informatica non occorrerà l'attestazione di conformità, né che si riporti nel contenuto l'indicazione di autentica della firma digitale del soggetto rappresentato; tuttavia, occorrerà comunque firmarla digitalmente.

La procura, inoltre, seppure rilasciata su atto separato, si considererà sempre apposta in calce all'atto a cui si riferisce.

Nuove prove e documenti in appello

In appello non potranno, a livello tendenziale, essere depositati nuovi documenti salvo il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione, oppure la parte dimostri che non ha potuto produrli prima per causa ad essa non imputabile.

Non si potranno mai depositare in appello deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti e le notifiche dell'atto impugnato (documento ovviamente decisivo ai fini processuali).

Ulteriori novità

Si segnalano tra le altre modifiche:

- la compensazione delle spese del giudizio se la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti solo nel processo e non nelle precedenti fasi amministrative;
- adeguamenti e correttivi nell'ambito del processo tributario telematico relativi alla testimonianza scritta in forma telematica, all'udienza a distanza, alla semplificazione e chiarezza degli atti processuali.

art. 12 DLgs. 31.12.1992 n. 546

DLgs. 30.12.2023 n. 220

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2024 - "Operativa da domani la conciliazione giudiziale in Cassazione" - Amato - Augello

Il Sole - 24 Ore del 4.1.2024, p. 20 - "Chance conciliazione anche in Cassazione" - Vallefucoco

V. Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Procura al difensore" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni ex DPR 601/73 - Enti religiosi - Riduzione a metà dell'aliquota IRES (circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2023 n. 35)

Con la circ. 28.12.2023 n. [35](#), l'Agenzia delle Entrate analizza diversi aspetti in merito alla riduzione alla metà dell'aliquota IRES disciplinata dall'[art. 6](#) del DPR 601/73, concentrandosi, in particolare, sulle fondazioni di origine bancaria e sugli enti religiosi civilmente riconosciuti; il documento di prassi riprende quanto già affrontato con la circ. 17.5.2022 n. [15](#), fornendo tuttavia ulteriori chiarimenti.

Gestione del patrimonio immobiliare

Secondo quanto chiarito con la circ. 17.5.2022 n. [15](#), l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare da parte dell'ente religioso civilmente riconosciuto, a condizione che i relativi proventi siano impiegati nelle attività di religione o di culto, che devono essere svolte prevalentemente a titolo gratuito.

Contributi non corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito della gratuità si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui l'ente religioso sia destinatario di contributi, rimborsi spese o quote partecipative destinati allo svolgimento di attività istituzionali e privi dell'elemento della corrispettività; si pensi, ad esempio, alle quote di iscrizione al catechismo o a quelle ricevute per la formazione del clero.

Attività organizzata non in forma di impresa

Ai fini dell'agevolazione in commento, la gestione del patrimonio immobiliare non deve essere organizzata in forma di impresa; l'Agenzia delle Entrate, pur ricordando che l'esistenza di tale condizione va verificata caso per caso, individua alcuni elementi che possono essere indice dell'esistenza di un'attività commerciale, incompatibile con la riduzione IRES.

In particolare, potrebbe configurarsi un'attività in forma d'impresa nel caso in cui l'ente religioso disponga di numerosi immobili concessi in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzi gli annunci relativi alle locazioni anche attraverso portali telematici e assicuri ulteriori servizi accessori, quali ad esempio fornitura di pasti, auto, guide turistiche.

La commercialità dovrebbe, al contrario, essere esclusa nel caso in cui l'ente religioso si limiti a riscuotere i canoni relativi a contratti di locazione di durata pluriennale, anche nel caso in cui derivino da un numero rilevante di immobili; in tal caso, infatti, il patrimonio dell'ente viene gestito attraverso un impiego minimo di risorse, coerenti con una situazione di mero godimento patrimoniale.

Utilizzo parziale dei proventi agevolati

I proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell'attività istituzionale dell'ente; tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate ciò non significa che l'ammontare dei proventi debba essere necessariamente utilizzato integralmente e nel medesimo periodo d'imposta per finanziare le attività religiose e di culto.

Di conseguenza, l'ente religioso può impiegare nell'attività istituzionale anche solo una parte dei proventi agevolati, al ricorrere, ad esempio, delle seguenti condizioni:

- l'impiego nell'attività istituzionale non si esaurisce in un solo periodo di imposta, ma si realizza nel tempo;
- parte dei proventi viene utilizzata per finanziare un'altra attività svolta dall'ente religioso e agevolabile ai sensi dell'[art. 6](#) del DPR 601/73;
- parte dei proventi viene destinata al sostegno di costi relativi a interventi su immobili che si sviluppano in più periodi di imposta o per finanziare progetti futuri volti alla costruzione di beni strumentali all'attività istituzionale o alla manutenzione o risanamento del patrimonio immobiliare;
- parte dei proventi viene impiegata in attività finanziarie prive di rischio (ad esempio, titoli di Stato), per una durata coerente con il programma di reimpiego nell'attività istituzionale.

In tali casi è necessario evidenziare gli accantonamenti nelle scritture contabili dell'ente religioso, conservando inoltre documentazione idonea a dimostrare l'impiego nel tempo delle risorse e la relativa origine.

Attività commerciali marginali

La riduzione dell'aliquota IRES è applicabile anche ai redditi derivanti da attività diverse da quelle istituzionali, anche commerciali, a condizione che tali attività siano marginali e si pongano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini di religione o di culto.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la stretta connessione con le attività istituzionali si verifica, ad esempio, nel caso in cui l'ente ecclesiastico gestisca una struttura ricettiva riservata ai soli destinatari di attività di formazione del clero, di catechesi e di educazione cristiana dei fedeli; diversamente, l'agevolazione non è applicabile ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche prive del collegamento con la sfera di religione o di culto.

Cumulabilità con la detassazione degli utili

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme di riferimento, la riduzione dell'IRES di cui all'[art. 6](#) del DPR 601/73 è applicabile congiuntamente alle disposizioni di cui all'[art. 1](#) co. 44 - 47 della L. 178/2020, che prevedono la detassazione degli utili percepiti da enti non commerciali, al ricorrere di determinate condizioni.

art. 6 DPR 29.9.1973 n. 601

Circolare Agenzia Entrate 28.12.2023 n. 35

Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2023 - "La mera gestione del patrimonio immobiliare degli enti religiosi dimezza l'IRES" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 30.12.2023, p. 26 - "Enti religiosi con mini Ires sui proventi generati dalle locazioni" - Sepio - Sisci

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Enti religiosi" - Girinelli A., Rivetti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi per l'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") - Istruzioni (circ. INPS 29.12.2023 n. 111)

Con la circ. 29.12.2023 n. [111](#), l'INPS ha fornito le prime indicazioni ai fini dell'accesso all'incentivo per l'assunzione di beneficiari:

- dell'assegno di inclusione (ADI), previsto dall'[art. 10](#) del DL 48/2023;
- del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), in virtù di quanto previsto dall'[art. 12](#) co. 10 del DL 48/2023.

Le assunzioni o trasformazioni devono decorrere a fare data dall'1.1.2024.

Nella circolare vengono fornite le indicazioni anche con riferimento agli ulteriori incentivi previsti dall'[art. 10](#) del DL 48/2023 per le agenzie per il lavoro, Enti del terzo settore, ecc.

Datori di lavoro

Rientrano nell'ambito applicativo dell'incentivo tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L'incentivo non si applica nei confronti delle assunzioni effettuate dalla pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 165/2001.

Natura dell'incentivo

L'incentivo consiste in un esonero della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

Non sono esonerabili i premi INAIL e specifiche contribuzioni riportate nella circolare (ad esempio, il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).

Misura e durata

Se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo:

- indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, l'esonero è del 100% (nel limite massimo di 8.000,00 euro su base annua), per un massimo di 12 mesi;
- determinato o stagionale, pieno o parziale, l'esonero è ridotto al 50% (nel limite massimo di 4.000,00 euro su base annua), per un massimo di 12 mesi (e comunque non oltre la durata del rapporto).

L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l'assunzione a tempo determinato o stagionale.

Sul punto, viene chiarito che l'esonero spetta nella misura pari al 50% e per una durata massima di 12 mesi se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato, a cui possono aggiungersi ulteriori 12 mesi nella misura del 100% in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. In sostanza, se nel corso del suo svolgimento il rapporto di lavoro a tempo determinato già agevolato viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo può spettare complessivamente fino a un massimo di 24

mesi, sebbene in misura differente.

Tipologie contrattuali

L'esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, e per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale.

Il beneficio non potrà essere richiesto se l'assunzione riguarda personale con qualifica dirigenziale o se avviene con contratto di lavoro intermittente.

Spetta, invece, per le assunzioni a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. [142/2001](#).

Condizioni

Ai fini dell'accesso all'incentivo, il datore di lavoro deve inserire l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto:

- dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione ex [art. 31](#) del DLgs. 150/2015;
- delle condizioni previste dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006 (ad esempio il DURC);
- dei presupposti specificamente previsti dal DL [48/2023](#);
- dei regolamenti della Commissione europea del 18.12.2013 nn. [1407](#) e [1408](#) e del 27.6.2014 n. [717](#), relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo maggiorato delle sanzioni civili, in caso di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei 24 mesi successivi all'assunzione per:

- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Domanda

Il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di ammissione al beneficio, mediante il modulo che sarà successivamente disponibile all'interno del "Portale delle Agevolazioni".

art. 10 DL 4.5.2023 n. 48

art. 12 co. 10 DL 4.5.2023 n. 48

Circolare INPS 29.12.2023 n. 111

Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2023 - "Incentivi per l'assunzione di beneficiari di Adi e SFL con istanza telematica" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 30.12.2023, p. 26 - "Assegno di inclusione, assunzione con sconto" -

Massara Italia Oggi del 30.12.2023, p. 28 - "Capodanno con lo sgravio" - Cirioli

PREVIDENZA

Agevolazioni - Decontribuzione Sud - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Fruizione fino al 30.6.2024 (messaggio INPS 28.12.2023 n. 4695)

Con il messaggio 28.12.2023 n. [4695](#), facendo seguito alla decisione C(2023) 9018 *final* del 15.12.2023 della Commissione europea, l'INPS ha reso noto che la decontribuzione Sud ex [art. 1](#) co. 161 ss. della L. 178/2020 può applicarsi fino al mese di competenza giugno 2024.

Datori di lavoro beneficiari

Possono fruire della decontribuzione Sud tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione:

- dei settori della produzione primaria di prodotti agricoli;
- del lavoro domestico;
- del settore finanziario (ovverosia quelli che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - *Financial and insurance activities*);
- dei soggetti espressamente indicati dall'[art. 1](#) co. 162 della L. 178/2020 (ad esempio, gli enti pubblici economici).

Ambito applicativo

La decontribuzione Sud consiste in un esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, applicabile con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, la cui sede di lavoro sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

La misura dell'esonero è pari al:

- 30% sino al 31.12.2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

Dall'esonero sono esclusi:

- i premi INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'[articolo 2120](#) del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli [artt. 26, 27, 28 e 29](#) del DLgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'[art. 40](#) del DLgs. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal DM 7.4.2016 n. [95269](#);
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Proroga da parte della Commissione UE

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 *final* del 15.12.2023, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione Sud fino al 30.6.2024, legandola al rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* (TCTF).

Sul punto, l'INPS:

- ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel *Temporary Crisis and Transition Framework* (TCTF) è stato innalzato a 335.000,00 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente;
- precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Modalità applicative

I datori di lavoro che hanno i requisiti possono applicare la decontribuzione Sud anche per i mesi di competenza da gennaio a giugno 2024, utilizzando le indicazioni già fornite con riferimento alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, in ultimo dalla circ. 27.7.2022 n. [90](#).

art. 1 co. 161 L. 30.12.2020 n. 178

Messaggio INPS 28.12.2023 n. 4695

Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2023 - "**Decontribuzione Sud fruibile fino al 30 giugno 2024**" - *Silvestro*

Italia Oggi del 30.12.2023, p. 28 - "**Decontribuzione Sud, l'Ue dice sì fino al 30 giugno**" - *De*

AGEVOLAZIONI

DPCM 15.9.2023

AGEVOLAZIONI**AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Disposizioni attuative**

In attuazione dell'art. 23 co. 2 - 5 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122, con il presente DPCM sono state definite le disposizioni in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design.

Soggetti interessati

La certificazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili al:

- credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design di cui all'art. 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019;
- credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

Analoga certificazione può essere richiesta dalle imprese che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1 co. 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.

Condizioni

Le imprese possono richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

Soggetti certificatori

La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo dei certificatori, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con un successivo decreto del suddetto Ministero.

Procedura di certificazione

L'impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a:

- inviare una richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- versare al bilancio dello Stato diritti di segreteria pari a 252,00 euro per ogni certificazione. Le relative modalità saranno stabilite con successivo decreto del suddetto Ministero.

Contenuto della certificazione

La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'ammissibilità ai previsti crediti d'imposta.

I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi:

- ai principi e alle regole di cui agli artt. 2 - 5 del DM 26.5.2020;
- alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Attività di vigilanza

La certificazione è sottoposta all'attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy, il quale ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

Effetti della certificazione

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.

La certificazione non vincola l'Amministrazione finanziaria se, sulla base di una non corretta

rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.